



APPALTO MISTO DI LAVORI E FORNITURE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UNA PORZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO U9 - KOINÉ PER LA REALIZZAZIONE DI AULE DIDATTICHE, DI UN LABORATORIO INFORMATICO E DI UNA PIATTAFORMA DIDATTICA DI LABORATORI DI CHIMICA

CIG (Codice Identificativo Gara): 9667184C98

CUP (Codice Unico di Progetto): H47H21006490005

DISCIPLINARE DI GARA

APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI E FORNITURE

lavori e forniture a corpo

offerta economicamente più vantaggiosa

interventi soggetti a certificato di collaudo

1. PREMESSE

Con delibera n. 62 del 23/02/2023 del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, e con determinazioni dirigenziali n. 1271/2023 del 24/03/2023 e n. 1326/2023 del 28/03/2023, è stato deliberato di affidare un appalto misto di lavori e forniture per la ristrutturazione di una porzione dell'edificio denominato U09 KOINE' (IV lotto), sito a Milano in Viale dell'Innovazione n. 10, per la realizzazione di aule didattiche, di un laboratorio informatico e di una piattaforma didattica di laboratori di chimica.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

In virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, alla presente procedura si applica l'art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. «inversione procedimentale»): *“Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.”*

Per la realizzazione degli interventi di cui sopra l'Università ha presentato istanza di cofinanziamento al Ministero dell'Università e Ricerca a valere sul D.M. 10 dicembre 2021, n. 1274. I relativi lavori devono essere avviati entro il 30/06/2023, come previsto dall'art. 1, c. 1, lett. a) del D.M. 1274/2021. Per la restante parte l'Università finanzia le prestazioni attraverso mezzi propri di bilancio e un contratto di prestito acceso con la Cassa Depositi e Prestiti.

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Questa Università, di seguito denominata Stazione Appaltante, utilizza la piattaforma informatica Appalti&Contratti e-Procurement alla quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: <https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> d'ora in avanti denominata “piattaforma di gara”.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo della piattaforma di gara, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti” disponibile all'indirizzo internet: https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp e all'Allegato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile all'indirizzo internet: https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

Il luogo dei lavori e della consegna della fornitura è MILANO [codice NUTS ITC4C]

Codice CPV principale: 45454000 Lavori di ristrutturazione

Codice Unico di Intervento (C.U.I.): L12621570154202200011

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Ines Aiello (Determina dirigenziale prot. n. 0132478 del 17/10/2022)

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto e relativo allegato;
- 3) Progetto Esecutivo composto dagli elaborati di cui all'art. 23, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 33, del D.P.R. n. 207/2010;
- 4) Disciplinare Gestionale Tecnico e allegati;
- 5) Disciplinare di gara e relativi allegati seguenti:
 - Allegato A _ Dichiarazione di Partecipazione;
 - Allegato B _ Schema di formulario DGUE;
 - Allegato C _ Patto di integrità;
 - Allegato D _ Modulo Offerta Tecnica (M.O.T.);
 - Allegato D/1 _ CV Modelli di curriculum vitae;
 - Allegato E _ Dichiarazione segreti tecnici-commerciali;
 - Allegato F _ Offerta Economica;
 - Allegato F/1 _ Elenco voci che compongono l'offerta;
 - Allegato G _ Schema di contratto d'appalto;
 - Allegato H _ Modulo per la richiesta di Accesso agli Atti gare elettroniche.

Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche.

Tutta la documentazione di gara è inoltre disponibile sulla piattaforma di gara accessibile all'indirizzo:
https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

2.2 CHIARIMENTI

Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l'apposita sezione della piattaforma di gara relativa all'Appalto Specifico riservata alle richieste di chiarimenti, entro il **17/04/2023**.

Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC ateneo.bicocca@pec.unimib.it avendo l'accortezza di inserire in c.c. l'indirizzo: centrale.committenza@unimib.it

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, entro il **21/04/2023**, mediante pubblicazione in forma anonima in formato elettronico sulla piattaforma e all'indirizzo internet: https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC ateneo.bicocca@pec.unimib.it avendo l'accortezza di inserire in c.c. l'indirizzo: centrale.committenza@unimib.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara,

oppure qualora effettuate attraverso la funzionalità “Invia una nuova comunicazione” della sezione “Comunicazioni riservate al concorrente” della piattaforma di gara.

Si considera valido l’indirizzo fornito in sede di iscrizione anagrafica alla piattaforma di gara. Qualora il concorrente indichi erroneamente in tale anagrafica un indirizzo non PEC, le comunicazioni inviate attraverso la funzionalità “Invia una nuova comunicazione” della piattaforma di gara sono comunque considerate valide a tutti gli effetti.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante e l’anagrafica nell’Area Riservata della piattaforma di gara dell’Operatore deve essere tempestivamente aggiornata; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO

3.1 OGGETTO

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori, la posa in opera di forniture e tutte le attività necessarie per la ristrutturazione di una porzione (IV lotto) dell’edificio universitario denominato U9 – KOINÉ, sito a Milano in Viale dell’Innovazione n. 10, nell’ambito della quale verranno realizzate delle aule didattiche, un laboratorio informatico e una piattaforma didattica di laboratori di chimica.

La procedura si configura come appalto misto di lavori e forniture a norma dell’art. 28 del Codice, nel quale l’oggetto prevalente è dato dalla componente dei lavori.

Si precisa che la componente fornitura di arredo tecnico è oggettivamente non separabile dalla componente dei lavori, in quanto la medesima è strettamente connessa all’involucro edilizio ed al sistema impiantistico idrico e di scarico, aeraulico, elettrico e di automazione. Ai sensi dell’art. 28 co.9 del Codice, si precisa che il regime giuridico applicabile è quello relativo ai lavori.

3.2 IMPORTO

Il valore stimato dell’appalto è pari a € **5.933.697,93 (I.V.A. esclusa)** così articolato:

A	Importo lavori soggetto a ribasso	Euro	4.750.797,30.=
B	Costi per la sicurezza e la salute nel cantiere (D.Lgs. 81/08 all. XIV) e Costi COVID (PSC) non soggetti a ribasso - lavori	Euro	46.838,85.=
C	Importo forniture soggetto a ribasso	Euro	1.134.165,00.=
D	Costi per la sicurezza e la salute nel cantiere (D.Lgs. 81/08 all. XIV) e Costi COVID (DUVRI) non soggetti a ribasso - forniture	Euro	1.896,78.=
A+ B+C+D	Valore dell’appalto	Euro	5.933.697,93.=

L’importo a base di gara è pari a € **5.884.962,30**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché dei costi per la sicurezza e la salute nel cantiere.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Università ha stimato per un importo complessivo pari a € 1.134.303,79, di cui € 1.020.887,29 per i lavori e € 113.416,50 per le forniture.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Come indicato all'art. 4.3 del Capitolato speciale d'appalto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

L'appalto non è soggetto a opzioni e rinnovi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara (l'esclusione opera nel caso in cui la ditta non regolarizza entro i termini indicati dall'Amministrazione l'assenza o mancata sottoscrizione del patto di integrità o del protocollo di legalità), ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante Fascicolo Virtuale dell'operatore economico (FVOE) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 22 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PER I LAVORI E LE FORNITURE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER I LAVORI

a) Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da eseguire, come di seguito riportati:

Importo per la qualificazione: € **4.797.636,15** (I.V.A. esclusa)

Categoria prevalente con classifica del D.P.R. 207/2010: **OG1 IV**

Categoria			Importo (o.e. inclusi)	Classifica	%
Edifici Civili e Industriali	CATEGORIA PREVALENTE	OG1	€ 2.173.450,54	IV	45,30
Strutture prefabbricate in cemento armato		OS13	€ 344.737,14	II	7,19
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie		OS3	€ 172.440,89	I	3,59
Impianti termici e di condizionamento		OS28	€ 1.168.453,05	III-bis	24,35
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi		OS30	€ 938.554,53	III	19,56
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI (comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 46.838,85)			€ 4.797.636,15		100,00

N.B. Per il principio di assorbenza sancito dall'art. 79 co. 16 DPR 270/10, vi è equipollenza tra la categoria OG11 e le categorie OS3, OS28 e OS30 e pertanto gli operatori economici in possesso della categoria OG11 per la classifica corrispondente a quella posseduta e rispondente ai requisiti del bando possono partecipare alla procedura di gara in sostituzione della qualificazione nelle lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30.

N.B. Per le categorie OS28 e OS30, ai sensi dell'art. 89 comma 11 del Codice dei contratti, non è ammesso l'avvalimento.

N.B. il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto (art.105 c.1 Codice), pertanto non è ammesso il subappalto per l'integrale esecuzione del contratto.

N.B. Le lavorazioni riferite alla categoria prevalente OG1 devono essere eseguite in misura prevalente dall'aggiudicatario (art.105 c.1 Codice).

N.B. Le lavorazioni riferite alle categorie scorporabili sono interamente subappaltabili ad imprese con idonea qualificazione.

N.B. Le lavorazioni di cui alle categorie OS3, OS13, OS28, OS30, se non possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso delle relative qualificazioni, devono essere eseguite in Raggruppamento Temporaneo-RT.. Le lavorazioni di cui alle categorie sopra indicate possono altresì essere interamente subappaltate ad imprese con idonea qualificazione, qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti con riferimento alla categoria prevalente.

La comprova del requisito è fornita mediante attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai

lavori da assumere ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010.

b) Certificazione del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA PER LE FORNITURE

a) Fatturato globale almeno pari a € 1.200.000,00 (I.V.A. esclusa) con riferimento agli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando.

Si precisa che la presente dichiarazione viene richiesta ai fini di garantire all'Amministrazione che i concorrenti possiedano un'organizzazione aziendale che gli permetta di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER LE FORNITURE

b) Esecuzione con buon esito di contratti aventi ad oggetto forniture analoghe (arredo e attrezzature da laboratorio) con riferimento agli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando per enti pubblici o soggetti privati per un valore complessivo con esclusione dell'IVA almeno pari a € 700.000,00 con indicazione dei rispettivi importi e date.

In caso di contratti aventi quale contenuto anche prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto sopra indicato, dovrà essere scorporata, dall'importo complessivo del contratto, la quota parte relativa a prestazioni non coerenti con l'oggetto sopra indicato.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- certificati in originale o in copia conforme all'originale rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e del buon esito della fornitura;
- attestazioni in originale o in copia conforme all'originale rilasciate dal committente privato, con l'indicazione

dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e del buon esito della fornitura.

c) Certificazione del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste.

7.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per i lavori e le forniture:

a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al par. 7.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per i lavori:

a) il requisito di cui al precedente par. 7.2, lett. a), per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, deve essere posseduto dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo in possesso dei requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo;

b) il requisito di cui al precedente par. 7.2, lett. b), deve essere soddisfatto da ciascun componente singolo del raggruppamento/consorzio/GEIE, ivi compresa la Consorzata esecutrice.

Per le forniture:

a) il requisito di cui al precedente par. 7.3, lett. a), deve essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio/GEIE, anche da costituire, nel complesso;

b) il requisito di cui al precedente par. 7.4, lett. b), deve essere posseduto dal/i soggetto/i incaricato/i di eseguire la

fornitura;

c) il requisito di cui al precedente par. 7.4, lett. c), deve essere soddisfatto da ciascun componente singolo del raggruppamento/consorzio/GEIE, ivi compresa la Consorziata esecutrice.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al par. 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Per le forniture, i requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale, di cui ai par. 7.3 lett. a) e 7.4 lett. b), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice dal consorzio, che può spendere, oltre i propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Per i lavori, il requisito della SOA di cui al par. 7.2 lett. a), deve essere in capo al consorzio.

Per i lavori e le forniture, il requisito relativo alla certificazione di cui ai par. 7.2 lett. b) e 7.4 lett. c) deve essere soddisfatto dal consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Per le categorie OS28 e OS30, ai sensi dell'art. 89 comma 11 del Codice dei contratti, non è ammesso l'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria (es. sia numero e qualifica delle risorse umane che numero e tipologia dei macchinari).

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tra il momento del deposito della domanda di cui al suddetto articolo 161 ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (vedasi art. 110 del Codice aggiornato alla legge di conversione 14/06/2019 n. 55,

con modificazione, del D.L. 18/04/2019 n. 32).

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori e/o della fornitura che intende subappaltare nei limiti di legge in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, con somma garantita pari al 2%, dell'importo dell'appalto oltre oneri sicurezza pari a € **118.673,96**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese

nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento intestato a Università degli Studi di Milano – Bicocca, non trasferibile, o mediante bonifico bancario, indicando nella causale il numero di CIG attribuito alla gara, con pagamento a: Ateneo Amministrazione Centrale - CIN: K ABI: 05696 CAB: 01628 n. C/C: 000000200X71; ovvero IBAN IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71; c/o Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Milano - Ag. n. 29 – Bicocca - Piazza della Trivulziana, 6 20126 - Milano (MI);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp In caso di prestazione di garanzia fideiussoria,

questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; salvo che per le

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art.93 comma 8 del Codice);

- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione, con attestazione dei poteri di firma o in alternativa produrre quanto previsto al successivo punto 8);
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di autentica notarile dovrà essere apposto bollo da € 16,00.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla

validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio e va richiesto entro il giorno **17/04/2023** (termine ordinatorio).

La mancata effettuazione del sopralluogo costituisce causa di non ammissione alla procedura di gara.

Il sopralluogo dovrà avvenire preliminarmente alla stesura delle offerte con le seguenti modalità:

- per effettuare richiesta di sopralluogo, l'operatore economico dovrà prendere contatti con l'Area Infrastrutture e Approvvigionamenti di questa Università (referente: Fabio Mosanghini) esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo: fabio.mosanghini@unimib.it
- dovranno essere esplicitati i dati principali inerenti all'operatore economico (ragione o denominazione sociale, telefono ecc.) ed il nominativo di una o al massimo due persone incaricate dell'effettuazione del sopralluogo;
- l'Università provvederà a comunicare a ciascun operatore economico richiedente, a mezzo e-mail, il giorno, l'ora e il luogo esatti in cui quest'ultima dovrà presentarsi per l'effettuazione del sopralluogo;
- ciascun operatore economico potrà effettuare il sopralluogo una sola volta; gli incaricati dell'operatore economico per l'effettuazione del sopralluogo dovranno presentarsi muniti di un documento di identità e verranno ricevuti ed accompagnati da un incaricato dell'Università. Al termine del sopralluogo gli incaricati saranno tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di avvenuto sopralluogo.

L'Università declina qualsiasi responsabilità in ordine a possibili danni o incidenti che dovessero occorrere al personale dell'operatore economico che svolgeranno i sopralluoghi.

In caso di Raggruppamento Temporaneo, il sopralluogo sarà effettuato da almeno uno dei soggetti che configureranno l'operatore economico concorrente. Resta fermo il limite di massimo due persone per ciascun operatore economico concorrente.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **200,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso le modalità telematiche previste dalla piattaforma di gara https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp entro e non oltre il termine ultimo indicato nel presente atto, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla piattaforma di gara, ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove richiesto. Si consiglia di effettuare la registrazione con largo anticipo per evitare che inconvenienti tecnici possano impedire la partecipazione alla procedura di gara.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La Piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste/plichi telematici:

- a) busta telematica A - Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- b) busta telematica B - Contenente DOCUMENTAZIONE TECNICA
- b) busta telematica C - Contenente OFFERTA ECONOMICA

Per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, ciascun Operatore Economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per il singolo file e di 30 MB per ciascuna Busta telematica.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni e dell'omessa presentazione della domanda di partecipazione o di sua sottoscrizione con firma digitale che costituiscono nullità insanabile con il soccorso istruttorio;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto

di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la dichiarazione di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

La dichiarazione di partecipazione è redatta preferibilmente secondo la modulistica predisposta dall'Amministrazione di cui al modello **Allegato A "Dichiarazione di partecipazione"** al presente Disciplinare di gara, che il concorrente è tenuto ad adattare/integrare in relazione alle proprie condizioni specifiche. Essa contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni sottoscritte con firma digitale a pena di nullità e di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta a pena di nullità e di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo a pena di nullità e di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio.

Qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da un soggetto diverso dal rappresentante legale e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il modello di DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche di cui all'**Allegato B – Schema di formulario DGUE** al presente Disciplinare di Gara in formato word. Il modello così compilato dovrà essere convertito in formato PDF e quindi sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante concorrente o da un suo procuratore, producendolo infine sulla piattaforma di gara. Specificatamente, il modello dovrà essere compilato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Per la dichiarazione di attestazione di qualificazione SOA si richiede la compilazione della sezione A.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale

quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 e 7.2 lett. a) del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al par. 7.3 lett. a) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.4 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 lett. b) e 7.4 lett. c) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di

gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c- quater, f-bis) e f-ter) del Codice e nelle cause di esclusione previste al comma 10-bis);
2. dichiara la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui possono essere ricavati i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta ovvero dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei medesimi;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori e la fornitura con posa in opera;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori e della fornitura con posa in opera, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012); vedasi anche paragrafo 15.3.2 punto 20 relativo alla produzione del Patto di Integrità sottoscritto;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2016, pena la risoluzione del contratto e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. dichiara il/i nominativo/i del/i titolare/i effettivo/i della società o in alternativa che non esiste un titolare effettivo;
8. dichiara di manlevare e tenere indenne l'Università da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di carattere ambientale, di sicurezza di igiene e sanitarie vigenti, oltre che da eventuali pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione diretta e indiretta delle prestazioni oggetto del Capitolato speciale d'appalto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis e 5, del Codice (aggiornato alla legge di conversione 14/06/2019 n. 55, con modificazione, del D.L. 18/04/2019 n. 32);
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo da 15 a 22 del medesimo Regolamento;

13. dichiara di partecipare alla presente procedura nella seguente forma di cui all’art. 45 del Codice;

14. dichiara di partecipare alla presente procedura nella seguente forma di cooperativa sociale di cui all’art. 1 della Legge 381/1991.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato rilasciato dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.1 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo.

Il Concorrente allega:

16. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;

17. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice

18. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

19. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;

20. patto di integrità debitamente sottoscritto di cui all’**Allegato C_Patto di Integrità** al presente Disciplinare.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto

pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura e/o lavori, ovvero la percentuale in caso di fornitura e/o lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura e/o lavori, ovvero la percentuale in caso di fornitura e/o lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura e/o lavori, ovvero la percentuale in caso di fornitura e/o lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura e/o lavori, ovvero la percentuale in caso di fornitura e/o lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura e/o lavori, ovvero la percentuale in caso di fornitura e/o

lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura e/o lavori, ovvero della percentuale in caso di fornitura e/o lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti della fornitura e/o lavori, ovvero la percentuale in caso di fornitura e/o lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, tutte le informazioni utili ai fini della valutazione, **pena la possibilità per la Commissione giudicatrice di assegnare punteggio anche pari a zero relativamente agli aspetti migliorativi non chiaramente esplicitati o non idoneamente documentati.**

L'offerta tecnica che dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente la modulistica predisposta dall'Amministrazione di cui all'**Allegato D_M.O.T (Modulo Offerta Tecnica)** e all'**Allegato D1_CV Modelli di curriculum vitae** e dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione. Qualora l'offerta tecnica venisse redatta non utilizzando il modello predisposto, la stessa dovrà contenere unicamente la descrizione, i contenuti e le informazioni di quanto espressamente richiesto nel presente Disciplinare.

Si precisa che informazioni diverse rispetto a quelle richieste nel presente Disciplinare non saranno prese in considerazione nella valutazione tecnica dell'offerta.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto di gara, pena l'esclusione, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Eventuale dichiarazione di presenza di segreti tecnici e/o commerciali all'interno dell'offerta di gara ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti, come disciplinato al successivo art. 26, secondo il modello di cui all'**Allegato E_Dichiarazione segreti tecnici-commerciali** del presente disciplinare.

Pena la nullità, nell'offerta tecnica non devono essere inclusi elementi costitutivi dell'offerta economica ed elementi che comunque consentano di ricostruirla.

L'offerta tecnica, a pena di nullità e di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti l'offerta tecnica, a pena di nullità e di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Sono inammissibili le offerte tecniche prive di sottoscrizione, le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Si invitano gli operatori economici a prestare attenzione alla capacità massima di memoria delle cartelle presenti nella piattaforma Appalti&Contratti, all'interno delle quali dovrà essere contenuta l'intera documentazione relativa all'offerta tecnica. A tal fine sono disponibili anche cartelle aggiuntive utilizzabili facoltativamente dagli operatori economici per l'inserimento della documentazione.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica che dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente la modulistica predisposta dall'Amministrazione di cui all'**Allegato F_ Offerta economica**.

L'operatore economico deve a pena di nullità, indicare:

- a) percentuale di ribasso offerta rispetto all'importo a base di gara sia in cifre che in lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e degli oneri per la sicurezza da PSC/DUVRI. In caso di discordanza tra gli importi in cifre e quelli in lettere sarà ritenuta valida l'offerta in lettere. Verranno prese in considerazione al massimo fino a due cifre decimali (non si procederà ad arrotondamento);
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Si precisa che, sulla piattaforma di gara, nel campo "costi della sicurezza derivanti da interferenza" è indicato l'importo di € **48.735,63** che comprende sia i costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze che i costi della sicurezza derivanti da PSC e non è soggetto a ribasso.

Al fine di consentire la verifica di eventuali anomalie, l'offerta va corredata con l'elenco delle voci che la

compongono, predisposto preferibilmente secondo il modello di cui **all'Allegato F/1_Elenco voci che compongono l'offerta** di cui al presente disciplinare di gara, quali a mero titolo esemplificativo:

- costo per la formazione tecnica e l'aggiornamento del proprio personale;
- costi specifici aziendali per la sicurezza connessi all'attività;
- costo del personale secondo la relativa qualifica;
- spese generali;
- utile complessivo conseguito.

Eventuale dichiarazione di presenza di segreti tecnici e/o commerciali all'interno dell'offerta di gara ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti, come disciplinato al successivo art. 26, secondo il modello di cui all'**Allegato E_Dichiarazione segreti tecnici-commerciali** del presente disciplinare.

L'offerta economica, a pena di nullità e di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti l'offerta economica, a pena di nullità e di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

L'offerta economica deve essere inserita, pena la nullità, nella "busta telematica" contenente l'offerta economica e non nella "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa e neppure nella "busta telematica" contenente l'offerta tecnica.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, le offerte prive di sottoscrizione, le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

18. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione dei seguenti elementi con i parametri di valutazione indicati a fianco di ciascun elemento:

OFFERTA TECNICA:	MAX 80,00 PUNTI
<u>Criterio A:</u>	
MODALITA', CRITERI E PROCEDURE IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DELL'APPALTO DI LAVORI E FORNITURE	<u>da 0 a 55,00 punti</u>
<u>Criterio B:</u>	
CRITERI AMBIENTALI PREMIANTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI CON RIFERIMENTO AL D.M. 23 GIUGNO 2022 N. 256	<u>da 0 a 9,00 punti</u>

<u>Criterio C:</u>	
CRITERI AMBIENTALI PREMIANTI PER LA FORNITURA DEI NUOVI ARREDI DA LABORATORIO RIENTRANTI NELLA TABELLA A DEL D.M. 23 Giugno 2022 n. 254	<u>da 0 a 10,00 punti</u>
<u>Criterio D:</u>	
GARANZIA ESTESA PER LA FORNITURA NON RIENTRANTE NELLA TABELLA "A" DEL D.M. 23 Giugno 2022 n. 254	<u>da 0 a 6,00 punti</u>
OFFERTA ECONOMICA:	MAX 20 PUNTI
<u>Criterio E:</u>	
RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL'IMPORTO A BASE DI GARA	<u>da 0 a 20,00 punti</u>
PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO:	100,00 PUNTI

L'offerta tecnica non deve contenere, a pena di nullità, alcun riferimento economico.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con le relative ripartizioni dei punteggi.

Con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione del possesso o mancato possesso di quanto specificamente richiesto.

METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, procederà a valutare le offerte tecniche assegnando i relativi punteggi secondo le modalità seguenti.

Criteri di Valutazione Tabellari (T)

L'attribuzione del punteggio è di tipo ON/OFF (il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto), come da seguente tabella:

SCALA DI VALUTAZIONE	
VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
OFF	0
ON	1

Il coefficiente attribuito verrà moltiplicato per il punteggio massimo di ciascun sub-criterio, come nella "Tabella di sintesi OFFERTA TECNICA" che segue.

"Tabella di sintesi OFFERTA TECNICA"

	Criteri di valutazione Tabellari (T)	Punti massimi assegnabili 80,00
Criterio A	MODALITA', CRITERI E PROCEDURE IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DELL'APPALTO DI LAVORI E FORNITURE	55,00
A.1	Lavori svolti dall'operatore economico	36,00 (T)
A.2	Struttura organizzativa dell'operatore economico in riferimento al cantiere	15,00 (T)
A.3	Certificazione Social Accountability SA 8000 e/o integrazione della Responsabilità Sociale nella propria organizzazione ai sensi della ISO 26000	2,00 (T)
A.4	Certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ISO 45001, o di certificazione OHSAS 18001	1,00 (T)
A.5	Possesso del rating di legalità rilasciato dall'AGCM	1,00 (T)
Criterio B	CRITERI AMBIENTALI PREMIANTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI CON RIFERIMENTO AL D.M. 23 GIUGNO 2022 N. 256	9,00
B.1	Sistemi di gestione ambientale	3,00 (T)
B.2	Emissioni indoor	3,00 (T)
B.3	Etichettature ambientali	3,00 (T)
Criterio C	CRITERI AMBIENTALI PREMIANTI PER LA FORNITURA DEI NUOVI ARREDI DA LABORATORIO RIENTRANTI NELLA TABELLA "A" DEL D.M. 23 giugno 2022 n. 254	10,00
C.1	Sistemi di gestione ambientale	2,00 (T)
C.2	Arredi a basso contenuto di formaldeide	2,00 (T)

C.3	Garanzia estesa	6,00 (T)
Criterio D	GARANZIA ESTESA PER LA FORNITURA NON RIENTRANTE NELLA TABELLA “A” DEL D.M. 23 giugno 2022 n. 254	6,00
D.1	Garanzia estesa	6,00 (T)

CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

L’attribuzione dei punteggi relativamente all’offerta tecnica sarà effettuata secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, applicando la presente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

P_i = punteggio dell’offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Gli operatori economici che avranno conseguito, per l’offerta tecnica, un punteggio inferiore alla soglia minima di 40,00 punti non saranno ammessi alla fase di apertura dell’offerta economica.

A. CRITERIO “MODALITA’, CRITERI E PROCEDURE IN MERITO ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DELL’APPALTO DI LAVORI E FORNITURE” (PUNTEGGIO da 0 a 55)

L’offerta tecnica sarà valutata in relazione ai sub-criteri successivamente indicati:

A.1 SUB CRITERIO “Lavori svolti dall’operatore economico” (PUNTEGGIO da 0 a 36,00)

Il Concorrente dovrà compilare le tabelle di cui al punto A.1 nell’*Allegato D Modulo Offerta Tecnica* con i dati richiesti relativamente a **n. tre interventi** ritenuti dal concorrente significativi della capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili “**simili**” a quelli oggetto dell’affidamento, come di seguito definiti, realizzati nell’**ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara**.

Nella tabella di cui sopra dovranno essere indicati, per ogni intervento proposto, la descrizione dei lavori, l’anno di inizio e fine dei lavori, l’importo complessivo dei lavori e l’eventuale presenza del certificato di collaudo se già emesso.

Per “**interventi simili a quelli in oggetto**” si intendono interventi di nuova costruzione o sul costruito finalizzati alla realizzazione di università (no edilizia scolastica), edifici per ricerca (laboratori e uffici), ospedali, residenze socio-assistenziali, residenze universitarie, edifici residenziali, edifici per uffici, edilizia carceraria, Headquarters o edilizia per il terziario, alberghi (e altre strutture commerciali affini).

Per quanto riguarda le dimensioni degli interventi sono considerati “**simili**” quelli aventi un importo dei lavori, al netto di IVA, non inferiore a € **2.500.000**.

Attribuzione del punteggio P_{A.1}

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione

in base ai seguenti criteri:

- 100% del punteggio massimo previsto, nel caso che il concorrente abbia realizzato negli ultimi 10 anni almeno **tre** interventi **simili** a quelli in oggetto sia per caratteristiche che dimensioni.
- 80% del punteggio massimo previsto, nel caso che il concorrente abbia realizzato negli ultimi 10 anni almeno **due** interventi **simili** a quelli in oggetto sia per caratteristiche che dimensioni.
- 60% del punteggio massimo previsto, nel caso che il concorrente abbia realizzato negli ultimi 10 anni almeno **un** intervento **simile** a quelli in oggetto sia per caratteristiche che dimensioni.
- 40% del punteggio massimo previsto, nel caso che il concorrente abbia realizzato negli ultimi 10 anni almeno **un** intervento **simile** a quelli in oggetto per caratteristiche ma **diverso** per dimensioni.
- 20% del punteggio massimo previsto, nel caso che il concorrente abbia realizzato negli ultimi 10 anni almeno **un** intervento anche se **diverso** sia per caratteristiche che dimensioni da quelli in oggetto.
- zero punti qualora non sia verificata neppure la condizione che comporta l'attribuzione del 20% del punteggio massimo previsto.

La presentazione della documentazione relativa ad un numero di lavori superiore a quello indicato (tre) comporterà l'assegnazione del punteggio pari a zero.

A.2 SUB CRITERIO “Struttura organizzativa dell'operatore economico in riferimento allo Staff tecnico di cantiere” (PUNTEGGIO da 0 a 15,00)

Il Concorrente dovrà compilare l'apposita sezione di cui al punto A.2 nell'*Allegato D_Modulo Offerta Tecnica* con i dati richiesti relativi all'elenco nominativo delle figure componenti lo Staff tecnico di cantiere che intende impiegare per l'esecuzione dei Contratti.

Lo Staff tecnico di cantiere di cui al suddetto elenco nominativo dovrà tassativamente comprendere, a pena di esclusione, le funzioni seguenti, nell'ambito di quelle indicate all'art. 3.3 del Capitolato e all'art. 1.7.1 del Disciplinare Tecnico Gestionale:

- Direttore Tecnico
- Direttore di cantiere
- Responsabile Controllo Qualità di Costruzione

Per i Concorrenti raggruppati o raggruppandi, l'elenco nominativo anzidetto dovrà indicare l'appartenenza dei componenti dello Staff tecnico di cantiere ai singoli componenti del raggruppamento.

Il Concorrente dovrà allegare all'elenco nominativo i seguenti allegati:

- Organigramma che individui le funzioni di “line” e di “staff” dello Staff tecnico di cantiere proposto, i collegamenti funzionali interni al gruppo, i collegamenti fra il gruppo e l'esterno ed in particolare quelli con l'Università e l'ufficio della DL.
- Curriculum Vitae (CV) di ciascuno delle figure costituenti lo Staff tecnico di cantiere (redatti tassativamente secondo all'*Allegato D1_Modelli di Curriculum Vitae*).

Per tutti i componenti dello Staff tecnico di cui all'elenco nominativo sopra detto dovranno essere forniti i curriculum vitae (CV) dettagliati, redatti tassativamente secondo i modelli di cui all'*Allegato D1_Modelli di Curriculum Vitae*. Si sottolinea che, agli effetti della valutazione della qualità dello Staff tecnico, che sarà effettuata nel modo descritto nel successivo paragrafo Attribuzione del punteggio **P_{A.2}**, l'Università terrà esclusivamente conto delle informazioni che saranno presentate secondo le modalità indicate da detti modelli. Si sottolinea altresì che, nel caso in cui risultasse che il titolare di uno dei CV presentati in Offerta avesse indicato informazioni non veritiere circa l'esperienza specifica maturata nell'ambito di un determinato progetto o commessa, tale dichiarazione sarà considerata come una falsa dichiarazione del Concorrente in corso di gara.

Si precisa che per ciascuna delle funzioni di cui sopra dovrà essere indicato **un solo soggetto**; è facoltà del Concorrente, al fine di ottenere una più efficiente utilizzazione dello Staff, di attribuire ad un unico soggetto la responsabilità di non più di due delle funzioni di cui sopra, a condizione che detto soggetto possieda i requisiti necessari a svolgere adeguatamente le mansioni che attengono alle funzioni delle quali assume la responsabilità, fermo restando che l'attribuzione del punteggio sarà effettuata considerando l'esperienza specifica in relazione a

ciascuna funzione. Nel caso in cui ad un unico soggetto vengano attribuite più di due funzioni, saranno considerate solo le due funzioni per le quali sono previsti, al paragrafo **Attribuzione del punteggio P_{A.2}** che segue, i punteggi massimi più bassi; le rimanenti verranno considerate come prive di responsabile e riceveranno pertanto punteggio nullo.

La funzione di Responsabile Del Project Control non potrà essere ricoperta dal Direttore Di Cantiere. Nel caso di violazione di quanto sopra previsto sarà attribuito punteggio nullo per tutte le funzioni ricoperte dal singolo soggetto. Si attira quindi l'attenzione dei Concorrenti sulla importanza che i CV siano redatti rispettando le modalità indicate dai citati modelli.

Ciascun CV deve evidenziare in modo esplicito i progetti o le commesse alle quali il candidato ha partecipato negli ultimi 10 anni in posizione analoga ("Adeguatezza al ruolo") o specifica ("Esperienza specifica") a quella proposta per i lavori in oggetto. Commesse prive di tali riferimenti non saranno considerate nella valutazione di questo elemento. In particolare si evidenzia che per ciascun progetto o commessa che verrà indicato dai Concorrenti nell'ambito dei CV dovranno essere forniti i dati così come elencati nelle Note dei modelli di CV, che consentano di valutare il possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti e **dovrà essere allegato al CV, per ogni progetto o commessa, il relativo organigramma** (l'organigramma deve essere specifico per ciascun progetto o commessa); nella struttura di ogni organigramma, relativo a ciascuna commessa vantata dal candidato, deve essere evidente la posizione ricoperta dallo stesso. Commesse vantate ma prive di organigramma, o dotate di organigramma che non rispettino le condizioni di cui sopra, **non saranno considerate ai fini della valutazione** dei criteri riferiti alla "Adeguatezza al ruolo" e alla "Esperienza specifica". Si richiama pertanto l'attenzione del Concorrente a fornire, così come richieste, le informazioni e gli organigrammi delle commesse a comprova dei requisiti riferiti alle suddette sezioni, **la cui mancanza comporterà l'attribuzione di punteggio nullo a tali criteri di valutazione**.

Si fa presente che indicazioni relative alle suddette commesse non rispondenti alla realtà saranno considerate come falsa dichiarazione in Gara del Concorrente.

Ai fini della verifica della veridicità delle informazioni riportate all'interno del CV per i progetti o commesse ivi indicati, l'Università si riserva di chiedere copia dei documenti di commessa (a titolo esemplificativo il piano della qualità, i documenti di incarico, i cartigli degli elaborati, le domande di richiesta dei titoli autorizzativi, la comunicazione di inizio lavori, i documenti contabili, i certificati di collaudo, la corrispondenza intercorsa con il committente, ecc.) da cui deve potersi chiaramente evincere il ruolo effettivamente svolto dal candidato offerto; l'organigramma della commessa, già allegato obbligatoriamente al CV, non costituisce "documento di commessa". All'interno dell'apposito campo del modello del CV (Allegato D1) "**Documenti di commessa**", dovranno quindi essere indicati gli estremi (nome del documento e data) dei suddetti documenti comprovanti che il candidato ha effettivamente svolto il ruolo vantato.

Al Direttore di Cantiere, ai sensi dell'art. 1.7.1 del Disciplinare tecnico gestionale, allegato al CSA, è richiesta una presenza media in cantiere non inferiore al 50% del tempo per la durata complessiva dei lavori; questa prescrizione è ritenuta di fondamentale importanza dall'Università. In considerazione di ciò, al curriculum vitae del soggetto proposto come Direttore di Cantiere dovrà essere allegata una dichiarazione nella quale si conferma che alla data di presentazione dell'Offerta detto soggetto non ha già assunto impegni che non gli consentirebbero, in caso di aggiudicazione della Gara, di garantire una presenza media non inferiore al 50% del tempo per la durata complessiva dei lavori. **Detta dichiarazione deve essere firmata, oltre che dal soggetto titolare del curriculum vitae, dal rappresentante legale del Concorrente** o, in caso di Concorrenti raggruppandi, dal rappresentante legale del componente del raggruppamento alla cui struttura appartiene il soggetto proposto, o dal solo soggetto proposto nel caso si tratti di un libero professionista.

Tutte le attività oggetto del *Contratto d'Appalto* saranno realizzate in regime di gestione per la qualità. Di conseguenza, la valutazione dello Staff tecnico di cantiere terrà conto, per i tutti i soggetti di cui all'elenco nominativo, della loro consuetudine ad operare in regime di gestione per la qualità secondo le normative della serie UNI EN ISO 9000 e collegate.

Il possesso del requisito di cui sopra dovrà risultare in modo inequivocabile dal curriculum vitae degli specialisti proposti. È considerata probante almeno una delle seguenti condizioni:

1. Il titolare del CV è dipendente, socio o titolare da almeno due anni di un'impresa che possiede da almeno due anni la certificazione ISO 9001, oppure è stato in precedenza per almeno due anni dipendente, socio o titolare di un'impresa che nello stesso periodo ha posseduto detta certificazione. In questo caso il titolare del CV deve indicare nella sezione "Rapporto di lavoro" del suo Curriculum vitae l'impresa della quale è stato dipendente, l'Ente certificatore, la data di rilascio della certificazione ed il suo numero. Rapporti di consulenza, anche abituale, non sono considerati probanti per il possesso del titolo in questione.
2. Il titolare del CV ha partecipato ad almeno due commesse realizzate in regime di gestione per la qualità svolgendo un ruolo analogo a quello per il quale viene proposto o che comunque gli abbia consentito di acquisire consuetudine ad operare in regime di gestione per la qualità. In questo caso il titolare del CV deve indicare nella sezione "Consuetudine a operare in regime di gestione per la qualità" del suo curriculum vitae, per ciascuna di tali commesse, il nome della commessa, il suo contenuto, il committente, la località di esecuzione della commessa, il periodo di esecuzione e il ruolo da lui svolto; in detta sezione del curriculum vitae il candidato deve inoltre indicare esplicitamente, per ciascuna commessa, che essa è stata eseguita effettivamente in regime di gestione per la qualità, il che comporta che sia disponibile il relativo piano di gestione per la qualità specifico di quella commessa. L'assenza di suddetto piano implica che la commessa vantata non è stata condotta in regime di gestione per la qualità.

Le condizioni anzidette dovranno risultare in modo inequivocabile dal curriculum vitae dei candidati proposti; si sottolinea che verrà attribuito punteggio pari a zero ai candidati il cui curriculum vitae non dichiara in modo esplicito e chiaramente comprensibile, fornendo altresì le informazioni sopra indicate, l'esistenza di almeno una delle due condizioni anzidette.

L'Università si riserva la facoltà di eseguire controlli sulla veridicità delle informazioni contenute nei CV, anche contattando i committenti per i quali i titolari dei CV hanno eseguito le attività ivi indicate e, se del caso, chiedendo copia del piano di gestione per la qualità delle commesse che lo specialista abbia dichiarato siano state eseguite in regime di gestione della qualità. Si attira pertanto l'attenzione dei Concorrenti sulle conseguenze che potrebbero loro derivare nel caso di dichiarazioni non veritiere.

Attribuzione del punteggio P_{A.2}

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri:

Funzione	Adeguatezza al ruolo	Esperienza specifica	Esperienza professionale complessiva
Direttore Tecnico	3 punti		2 punti (0,2 punti per anno)
Direttore di Cantiere		3 punti	2 punti (0,2 punti per anno)
Responsabile Controllo Qualità di Costruzione	3 punti		2 punti (0,2 punti per anno)

Il punteggio attinente l'adeguatezza al ruolo verrà attribuito nel modo seguente:

- a) 100% del punteggio massimo previsto per l'adeguatezza al ruolo, nel caso in cui il soggetto proposto abbia ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni analoghe in almeno **tre** interventi di caratteristiche e dimensioni **simili** a quelli in oggetto.
- b) 80% del punteggio massimo previsto per l'adeguatezza al ruolo, nel caso in cui il soggetto proposto abbia ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni analoghe in almeno **due** interventi di caratteristiche e dimensioni **simili** a quelli in oggetto a quelli in oggetto.
- c) 60% del punteggio massimo previsto per l'adeguatezza al ruolo, nel caso in cui il soggetto proposto abbia ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni analoghe in almeno **un** intervento di caratteristiche e dimensioni **simili** a quelli in oggetto a quelli in oggetto.
- d) 40% del punteggio massimo previsto per l'adeguatezza al ruolo, nel caso in cui il soggetto proposto abbia ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni analoghe in almeno **un** intervento **simile** a quelli in oggetto per caratteristiche ma **diverso** per dimensioni.
- e) 20% del punteggio massimo previsto per l'adeguatezza al ruolo, nel caso in cui il soggetto proposto abbia ricoperto negli ultimi dieci anni posizioni analoghe in almeno **un** intervento anche se **diverso** sia per caratteristiche che dimensioni da quelli in oggetto

- f) zero punti qualora non sia verificata neppure la condizione che comporta l'attribuzione del 20% del punteggio massimo previsto.

Il punteggio attinente l'esperienza specifica verrà attribuito nel modo seguente:

- a) 100% del punteggio massimo previsto per l'esperienza specifica, nel caso in cui il soggetto proposto abbia ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni analoghe in almeno **tre** interventi di caratteristiche e dimensioni **simili** a quelli in oggetto.
- b) 66% del punteggio massimo previsto per l'esperienza specifica, nel caso in cui il soggetto proposto abbia ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni analoghe in almeno **due** interventi di caratteristiche e dimensioni **simili** a quelli in oggetto a quelli in oggetto.
- c) 33% del punteggio massimo previsto per l'esperienza specifica, nel caso in cui il soggetto proposto abbia ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni analoghe in almeno **un** intervento di caratteristiche e dimensioni **simili** a quelli in oggetto a quelli in oggetto.
- f) zero punti qualora non sia verificata nessuna delle condizioni precedenti.

Per "**interventi simili a quelli in oggetto**" si intendono interventi di nuova costruzione o sul costruito finalizzati alla realizzazione di università (no edilizia scolastica), edifici per ricerca (laboratori e uffici), ospedali, residenze socio-assistenziali, residenze universitarie, edifici residenziali, edifici per uffici, edilizia carceraria, headquarter o edilizia per il terziario, alberghi (e altre strutture commerciali affini).

Per quanto riguarda le dimensioni degli interventi sono considerati "**simili**" quelli aventi un importo dei lavori, al netto di IVA, non inferiore a **€ 2.500.000**.

L'esperienza professionale complessiva del soggetto proposto sarà valutata considerando l'anzianità professionale complessiva indicata dal suo curriculum vitae. Il punteggio assegnato aumenterà in proporzione diretta all'anzianità professionale complessiva fino al massimo riportato, per ciascuna funzione, nella precedente tabella; anzianità superiori non determineranno ulteriori aumenti del punteggio.

Si precisa che, nel caso in cui il Concorrente attribuisca ad un unico soggetto la responsabilità di più di una delle funzioni sopra elencate (massimo due), detto soggetto sarà valutato indipendentemente per ciascuna delle funzioni di cui è responsabile.

La relazione e i CV devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

A.3 SUB CRITERIO "Certificazione Social Accountability SA 8000 e/o integrazione della Responsabilità Sociale nella propria organizzazione ai sensi della ISO 26000" (PUNTEGGIO da 0 a 2,00)

L'offerente dovrà compilare l'apposita sezione di cui al punto A.3 nell'Allegato nell'Allegato D_Modulo Offerta Tecnica barrando la casella relativa al possesso del requisito e allegando il documento richiesto al presente sub-criterio A.3.

Attribuzione del punteggio P_{A.3}

La Commissione procederà ad assegnare un punteggio pari a 1 o a 0 in ragione rispettivamente del possesso o mancato possesso di quanto specificamente richiesto.

A.4 SUB CRITERIO "Certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ISO 45001, o di certificazione OHSAS 18001" (PUNTEGGIO da 0 a 1,00)

L'offerente dovrà compilare l'apposita sezione di cui al punto A.4 nell'Allegato D_Modulo Offerta Tecnica barrando la casella relativa al possesso del requisito e allegando il documento richiesto al presente sub-criterio A.4.

Attribuzione del punteggio P_{A.4}

La Commissione procederà ad assegnare un punteggio pari a 1 o a 0 in ragione rispettivamente del possesso o mancato possesso di quanto specificamente richiesto.

A.5 SUB CRITERIO "Possesso del rating di legalità rilasciato dall'AGCM" (PUNTEGGIO da 0 a 1,00)

L'offerente dovrà compilare l'apposita sezione di cui al punto A.8 nell'Allegato D_Modulo Offerta Tecnica barrando

la casella relativa al possesso del requisito e allegando il documento richiesto al presente sub-criterio A.5.

Attribuzione del punteggio P_{A.5}

La Commissione procederà ad assegnare un punteggio pari a 1 o a 0 in ragione rispettivamente del possesso o mancato possesso di quanto specificamente richiesto.

B. CRITERIO “CRITERI AMBIENTALI PREMIANTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI CON RIFERIMENTO AL D.M. 23 GIUGNO 2022 N. 256” (PUNTEGGIO da 0 a 9,00)

B.1 SUB CRITERIO “Sistemi di gestione ambientale” (PUNTEGGIO da 0 a 3,00)

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.

L'offerente dovrà dimostrare il possesso del requisito di cui al presente sub-criterio B.1 barrando la relativa casella nell'Allegato *D_Modulo Offerta Tecnica* nell'apposita sezione B.1 e allegando la Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente ai sensi dell'art. 87 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Attribuzione del punteggio P_{B.1}

La Commissione procederà ad assegnare un punteggio pari a 3 o a 0 in ragione rispettivamente del possesso o mancato possesso di quanto specificamente richiesto.

B.2 SUB CRITERIO “Emissioni indoor.” (PUNTEGGIO da 0 a 3,00)

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si approvvigiona dei materiali elencati di seguito, che rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella successiva tabella:

- a) pitture e vernici per interni
- b) pavimentazioni PVC (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi), incluso le resine liquide.
- c) controsoffitti

Limite di emissione (µg/m³) a 28 giorni

Benzene Tricloroetilene (trielina) di-2-etilstilftalato (DEHP) Dibutilftalato (DBP)	1 (per ogni sostanza)
COV totali	1000
Formaldeide	<10
Acetaldeide	<200
Toluene	<300
Tetracloroetilene	<250
Xilene	<200
1,2,4-Trimetilbenzene	<1000
1,4-diclorobenzene	<60

Etilbenzene	<750
2-Butossietanolo	<1000
Stirene	<250

La dimostrazione del rispetto di questo criterio può avvenire tramite la presentazione di schede tecniche, rapporti di prova rilasciati da laboratori, certificazioni o altro documento idoneo a comprovare le caratteristiche dei materiali e dei prodotti che si impegna a impiegare per la realizzazione dell'opera. In alternativa possono essere scelti prodotti dotati di una etichetta o certificazione tra le seguenti:

- AgBB (Germania)
- Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 113/120/128/132 (Germania)
- Eco INSTITUT-Label (Germania)
- EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania)
- Indoor Air Comfort (Eurofins)
- Indoor Air Comfort Gold (Eurofins)
- M1 Emission Classification of Building Materials (Finlandia)
- CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus (Italia)
- Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Plus (Italia)

L'offerente dovrà dimostrare il possesso del requisito di cui al presente sub-criterio B.3 barrando la relativa casella nell'Allegato *D_Modulo Offerta Tecnica* nell'apposita sezione B.3 e rilasciando un impegno approvvigionarsi dei materiali elencati sopra, che rispettino le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella precedente tabella.

Attribuzione del punteggio P_{B.2}

La Commissione procederà ad assegnare il punteggio come segue:

- a) 100% del punteggio massimo previsto, nel caso che il concorrente si impegni ad approvvigionarsi di tutti i tre materiali elencati sopra, che rispettino le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella precedente tabella.
- b) 66% del punteggio massimo previsto, nel caso che il concorrente si impegni ad approvvigionarsi di due dei tre materiali elencati sopra, che rispettino le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella precedente tabella.
- c) 33% del punteggio massimo, nel caso che il concorrente si impegni ad approvvigionarsi di uno dei tre materiali elencati sopra, che rispetti le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella precedente tabella.
- d) zero punti, qualora il concorrente non si impegni ad approvvigionarsi di nessuno dei tre materiali elencati sopra, che rispetti le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella precedente tabella.

B.3 SUB CRITERIO “Etichettature ambientali.” (PUNTEGGIO da 0 a 3,00)

È attribuito un punteggio premiante nel caso in cui il prodotto da costruzione rechi il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, oppure abbia una prestazione pari alla classe A dello schema “Made Green in Italy” (MGI) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 marzo 2018 n. 56, ottenuto sulla base delle Regole di Categoria riferite ai prodotti da costruzione.

L'offerente dovrà dimostrare il possesso del requisito di cui al presente sub-criterio B.3 barrando la relativa casella nell'Allegato *D_Modulo Offerta Tecnica* nell'apposita sezione B.3 e rilasciando un impegno approvvigionarsi di prodotti da costruzione con etichettatura ambientale per il numero di prodotti indicati.

Attribuzione del punteggio P_{B.3}

La Commissione procederà ad assegnare il punteggio come segue:

- a) 100% del punteggio massimo previsto, nel caso che il concorrente si impegni ad approvvigionarsi di prodotti da costruzione con etichettatura ambientale per un numero di prodotti stessi compreso fra 7 e 9.
- b) 66% del punteggio massimo previsto, nel caso che il concorrente si impegni ad approvvigionarsi di prodotti da costruzione con etichettatura ambientale per un numero di prodotti stessi compreso fra 4 e 6.
- c) 33% del punteggio massimo previsto, nel caso che il concorrente si impegni ad approvvigionarsi di prodotti da costruzione con etichettatura ambientale per un numero di prodotti stessi compreso fra 1 e 3.
- d) zero punti, nel caso che il concorrente non si impegni ad approvvigionarsi di prodotti da costruzione con etichettatura ambientale,

C. CRITERIO “CRITERI AMBIENTALI PREMIANTI PER LA FORNITURA DEI NUOVI ARREDI DA LABORATORIO RIENTRANTI NELLA TABELLA “A” DEL D.M. 23 Giugno 2022 n. 254” (PUNTEGGIO da 0 a 10,00)

C.1 SUB CRITERIO “Sistemi di gestione ambientale.” (PUNTEGGIO da 0 a 2,00)

È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che dimostra la propria capacità di adottare misure di gestione ambientale attraverso il possesso della registrazione sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), Regolamento (CE) n. 1221/2009 o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001:2015, in corso di validità.

Il requisito si intende soddisfatto se l’operatore economico che eseguirà la fornitura di arredo tecnico possiede una certificazione UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS o altra prova equivalente ai sensi dell’articolo 87 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

L’offerente dovrà dimostrare il possesso del requisito di cui al presente sub-criterio C.1 barrando la relativa casella nell’Allegato *D_Modulo Offerta Tecnica* nell’apposita sezione C.1 e allegando copia del documento richiesto al sub-criterio C.1.

Attribuzione del punteggio P_{C.1}

La Commissione procederà ad assegnare un punteggio pari a 1 o a 0 in ragione rispettivamente del possesso o meno del requisito richiesto al sub criterio C.1 da parte dell’operatore economico che eseguirà la fornitura di arredo tecnico.

C.2 SUB CRITERIO “Arredi a basso contenuto di formaldeide” (PUNTEGGIO da 0 a 2,00)

È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che offre arredi realizzati con pannelli a base di legno fabbricati con resine di tipo NAF (No Added Formaldehyde, senza formaldeide aggiunta).

Il requisito si intende soddisfatto se l’operatore economico che eseguirà la fornitura di arredo tecnico possiede documentazione tecnica o scheda tecnica di prodotto che attesti l’uso esclusivo di pannelli di tipo NAF.

L’offerente dovrà dimostrare il possesso del requisito di cui al presente sub-criterio C.2 barrando la relativa casella nell’Allegato *D_Modulo Offerta Tecnica* nell’apposita sezione C.2 e allegando copia del documento richiesto al sub-criterio C.2.

Attribuzione del punteggio P_{C.2}

La Commissione procederà ad assegnare un punteggio pari a 2 o a 0 in ragione rispettivamente del possesso o meno del requisito richiesto al sub criterio C.2 da parte dell’operatore economico che eseguirà la fornitura di arredo tecnico.

C.3 SUB CRITERIO “Garanzia estesa.” (PUNTEGGIO da 0 a 6,00)

È attribuito un punteggio tecnico per ogni anno di garanzia addizionale rispetto al minimo di 5 anni, secondo lo schema seguente:

- 4 o più anni di garanzia extra: 1 x punteggio massimo
- 3 anni di garanzia extra: 0,75 x punteggio massimo

- 2 anni di garanzia extra: 0,5 x punteggio massimo
- 1 anni di garanzia extra: 0,25 x punteggio massimo

L'offerente, per dimostrare il possesso del requisito di cui al presente sub-criterio C.3, dovrà barrare la relativa casella nell'Allegato *D_Modulo Offerta Tecnica*, fornendo una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia fornito dalla data di acquisto con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio.

Attribuzione del punteggio P_{C.3}

La Commissione procederà ad assegnare il punteggio come segue:

- a) 100% del punteggio massimo previsto, nel caso che il concorrente si impegni a fornire un periodo di garanzia per **4 o più anni** di garanzia extra oltre al minimo di 5 anni.
- b) 75% del punteggio massimo previsto, nel caso che il concorrente si impegni a fornire un periodo di garanzia per **3 anni** di garanzia extra oltre al minimo di 5 anni.
- c) 50% del punteggio massimo previsto, nel caso che il concorrente si impegni a fornire un periodo di garanzia per **2 anni** di garanzia extra oltre al minimo di 5 anni.
- d) 25% del punteggio massimo previsto, nel caso che il concorrente si impegni a fornire un periodo di garanzia per **1 anno** di garanzia extra oltre al minimo di 5 anni.
- e) Zero punti, nel caso in cui il concorrente non si impegni a fornire un periodo di garanzia extra oltre al minimo di 5 anni.

D. CRITERIO “GARANZIA ESTESA PER LA FORNITURA NON RIENTRANTE NELLA TABELLA “A” DEL D.M. 23 giugno 2022 n. 254” (PUNTEGGIO da 0 a 6,00)

È attribuito un punteggio tecnico per ogni anno di garanzia addizionale rispetto al minimo di 24 mesi, secondo lo schema seguente:

- 5 o più anni di garanzia extra: 1 x punteggio massimo
- 4 anni di garanzia extra: 0,80 x punteggio massimo
- 3 anni di garanzia extra: 0,60 x punteggio massimo
- 2 anni di garanzia extra: 0,40 x punteggio massimo
- 1 anno di garanzia extra: 0,20 x punteggio massimo
- zero punti, se non viene offerto nessun anno di garanzia addizionale

L'offerente, per dimostrare il possesso del requisito di cui al presente sub-criterio D.1, dovrà barrare la relativa casella nell'Allegato *D_Modulo Offerta Tecnica*, fornendo una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia fornito dalla data di acquisto con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio.

Attribuzione del punteggio P_{D.1}

La Commissione procederà ad assegnare il punteggio come segue:

- f) 100% del punteggio massimo previsto, nel caso che il concorrente si impegni a fornire un periodo di garanzia per **5 o più anni** di garanzia extra oltre al minimo di 24 mesi.
- g) 80% del punteggio massimo previsto, nel caso che il concorrente si impegni a fornire un periodo di garanzia per **4 anni** di garanzia extra oltre al minimo di 24 mesi.
- h) 60% del punteggio massimo previsto, nel caso che il concorrente si impegni a fornire un periodo di garanzia per **3 anni** di garanzia extra oltre al minimo di 24 mesi.
- i) 40% del punteggio massimo previsto, nel caso che il concorrente si impegni a fornire un periodo di garanzia per **2 anno** di garanzia extra oltre al minimo di 24 mesi.
- j) 20% del punteggio massimo previsto, nel caso che il concorrente si impegni a fornire un periodo di garanzia per **1 anno** di garanzia extra oltre al minimo di 24 mesi.
- k) Zero punti, nel caso in cui il concorrente non si impegni a fornire un periodo di garanzia extra oltre al minimo di 24 mesi.

La mancata osservanza di quanto offerto in sede di gara, in tutto o in parte, costituirà un grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

OFFERTA ECONOMICA (PUNTEGGIO MAX 20)

CRITERIO E “RIBASSO PERCENTUALE UNICO” (PUNTEGGIO DA 0 A 20,00)

Al fine dell'assegnazione del punteggio relativo al presente criterio verrà utilizzato il metodo non lineare, secondo la seguente formula:

$$Pe = 20 * (Ri / Rmax)^\alpha$$

dove

Pe = punteggio assegnato all'elemento di valutazione

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo

Rmax = ribasso dell'offerta più conveniente

α = coefficiente = 0,25

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato.

19. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte e la documentazione di gara dovranno pervenire nella piattaforma telematica come sopra indicato entro e non oltre le **ore 12:00** del giorno **28/04/2023** a pena l'irricevibilità. L'invio delle buste telematiche avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto delle buste telematiche pervenute dopo la scadenza anche se sostitutive o integrative di offerte già pervenute.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA - INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La prima seduta ha luogo il giorno **28/04/2023** alle **ore 14:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nelle date e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Anche in considerazione dell'avviso nr prot 18969/20 del 17/03/2020 del Dirigente Capo Area Infrastrutture ed Approvvigionamenti e delle linee guida adottate il 15/10/2020 con determina 73069/20 del medesimo Dirigente in attuazione dell'art 216 del Codice degli appalti, tutte le sedute saranno riservate e potranno essere svolte anche a distanza mediante l'uso di procedure telematiche ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 50/2016.

Si segnala che la stazione appaltante, per la presente gara, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, si avvale della facoltà prevista all'art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti. Pertanto, tutte le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti di cui al precedente paragrafo 15 “CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Si procederà, nella prima seduta, alle seguenti operazioni:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;
- b) in ottemperanza della disposizione di cui all'art. 133, c. 8, D.Lgs. 50/2016, apertura e chiusura della fase di valutazione della Documentazione amministrativa, al mero fine di accedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

Successivamente alla conclusione delle operazioni della commissione giudicatrice e all'apertura delle offerte economiche, il Seggio di Gara procederà solo per l'operatore risultante primo in graduatoria, anche a seguito del positivo esito del procedimento di verifica dell'anomalia, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

In caso di eventuale esclusione ovvero revoca dell'aggiudicazione, si procederà nello stesso modo con i successivi concorrenti in ordine di graduatoria.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi alla commissione giudicatrice con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente". La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e di regola lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

23. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo formale della documentazione tecnica, si procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, si procederà a inserire a sistema i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche, all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione. La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante richiesta di ulteriore ribasso sull'offerta economica da parte dei concorrenti a pari merito e, in caso di ulteriore parità, al sorteggio elettronico. All'esito delle operazioni di cui sopra si redige la graduatoria. Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, si chiude la seduta dando comunicazione al RUP. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, si provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il

prezzo nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema F.V.O.E. in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 22 luglio 2022.

Si precisa che la Stazione Appaltante procederà a calcolare la graduatoria extrapiattaforma.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra – qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – si formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto di cui al modello **Allegato G_“Schema di contratto d'appalto”** sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € **4.880,00 (IVA 22% compresa)**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti è regolato dall'art. 53 D.lgs. 50/16, dagli artt. 22 e ss. della L. 241/90, dall'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e smi. L'accesso agli atti sarà effettuato in modalità telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, C.A.D., con invio della richiesta di accesso - **Allegato H_Modulo per la richiesta di Accesso agli Atti gare elettroniche** - firmato digitalmente, mediante PEC, all'indirizzo ateneo.bicocca@pec.unimib.it oppure attraverso la piattaforma U-Buy.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., si informa che il Titolare del trattamento è l'Università nella persona del Rettore pro tempore.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

I dati reciprocamente forniti verranno trattati secondo le finalità contrattuali ed istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e segretezza dei dati delle persone fisiche e giuridiche; gli stessi non verranno divulgati o comunicati a terzi, fatto salvo ogni obbligo di legge.

I dati raccolti sono trattati e conservati anche ai sensi del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa privacy pubblicata sul profilo di committente della Stazione Appaltante (<https://www.unimib.it/ateneo/gare-e-contratti>).

Struttura referente:

Settore Centrale di Committenza

Il Capo Settore Dott. Andrea Ambrosiano

[f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05]

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Ines Aiello

[f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05]